

BILANCIO

Consolidato fiscale: effetti contabili

di Federica Furlani

Per le società che aderiscono al regime del **consolidato fiscale** ([articoli da 117 a 129 Tuir](#)), in base al quale l'**Ires** viene **determinata e liquidata** dalla consolidante **in modo unitario per l'intero gruppo di imprese** partecipanti al consolidamento, **non vien meno l'obbligo di rilevare a Conto economico le imposte di propria competenza**.

Ricordiamo che il predetto regime di tassazione consolidata **non ha rilevanza ai fini Irap**; pertanto, le società partecipanti continueranno a rilevare tale imposta su base **separata**.

Ai fini **Ires** invece, le singole società aderenti devono iscrivere nel **Conto economico** del proprio bilancio d'esercizio il relativo carico fiscale determinato tenendo conto sia della **normativa tributaria** che degli **accordi di natura privatistica** tra le stesse società (c.d. **accordi di consolidamento**); accordi che hanno lo scopo di **regolare la reciproca assegnazione di somme in compensazione degli eventuali vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti**.

Le **imposte correnti Ires** così determinate vanno iscritte nella **voce 22 "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate"** del **Conto economico** di ciascuna società, unitamente alle **imposte differite attive e passive** di competenza che ogni *fiscal unit* determinerà tenendo conto delle proprie differenze temporanee generate.

Gli **effetti contabili** che derivano dall'imputazione di perdite fiscali e dall'effettuazione di rettifiche di consolidamento dipendono da quanto specificamente previsto dagli **accordi di consolidamento** in merito ai criteri di ripartizione, tra le società partecipanti, dei benefici e degli oneri conseguenti al consolidamento.

Nello Stato patrimoniale del bilancio d'esercizio:

- **della società consolidante:** va esposto il complessivo **credito/debito per Ires verso l'Erario e i crediti e i debiti verso le società consolidate** derivanti dalla liquidazione dei vantaggi fiscali ricevuti/attribuiti;
- **di ciascuna consolidata:** sono iscritti i **crediti e i debiti verso la consolidante** derivanti dalla quantificazione dei **vantaggi fiscali attribuiti o ricevuti**, mentre nessun rapporto di credito o debito per Ires sarà evidenziato nei confronti dell'Erario.

Per quanto riguarda il **trasferimento di ritenute, eccedenze Ires e acconti** autonomamente versati dalle società consolidate, trattandosi di una vera e propria **cessione di attività al consolidato**; la società consolidante rileva un **credito tributario** a fronte dell'iscrizione di un

debito verso la controllata, per un importo pari al valore nominale della posta assegnata.

Più nel dettaglio, **la società consolidante iscrive nello Stato patrimoniale**:

- **l'Ires di sua competenza**, sia **corrente**, che troverà come contropartita un “*debito per consolidato fiscale*” che poi si chiuderà nel conto di debito/credito verso l’Erario di tutto il gruppo, sia, se vi sono i presupposti, l’Ires **differita e/o anticipata**;
- i **crediti verso le società consolidate** per le **imposte correnti** sugli imponibili Ires positivi di queste ultime da versare alla consolidante, da classificarsi nella **voce CII2 “crediti verso imprese controllate”**;
- i **debiti verso le società consolidate** per il compenso dovuto a queste ultime per il trasferimento alla consolidante delle **perdite Ires da esse generate** nel periodo di validità del consolidato fiscale, da classificarsi nella **voce D9 “debiti verso imprese controllate”**;
- i **debiti verso le società consolidate** a fronte del trasferimento da queste ultime alla consolidante di eccedenze Ires formatesi in esercizi precedenti, di crediti d’imposta e di ritenute subite, da classificarsi nella **voce D9 “debiti verso imprese controllate”**;
- il **credito o il debito verso l’Erario per il saldo Ires** determinato su base consolidata, rilevato rispettivamente nelle voci **CII4-bis “crediti tributari”** e **D12 “debiti tributari”**.

Le società consolidate iscrivono nello Stato patrimoniale:

- i **debiti verso la società consolidante** per le **imposte correnti** sull’imponibile Ires positivo da versare alla consolidante, da classificarsi nella **voce D11 “debiti verso controllanti”**;
- i **crediti verso la società consolidante** per il compenso da ricevere per il trasferimento alla consolidante delle perdite Ires generate dalla consolidata nel periodo di validità del consolidato fiscale, da classificarsi nella **voce CII4 “crediti verso controllanti”**;
- i **crediti verso la società consolidante** a fronte del **trasferimento di eccedenze Ires** formatesi in esercizi precedenti, di **crediti d’imposta** e di **ritenute subite** dalla consolidata, da classificarsi nella **voce CII4 “crediti verso controllanti”**;
- le **attività e le passività per imposte differite** calcolate sulle proprie **differenze temporanee**, sulle proprie **perdite Ires riportabili a nuovo** generate in esercizi precedenti all’adesione al consolidato fiscale e sulle **perdite Ires trasferite alla consolidante** successivamente all’adesione, eccedenti il reddito imponibile di gruppo, da classificarsi rispettivamente nelle voci **CII4-ter “imposte anticipate”** e **B2 “Fondi per imposte, anche differite”**.

La **società consolidata** rileva il compenso per il trasferimento alla consolidante delle **perdite fiscali** generate dalla stessa consolidata in una **sottovoce specifica della voce 22 “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”** del Conto economico denominata **“Proventi da consolidato fiscale”**.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)